CAMERA DEI DEPUTATI N. 6092

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MONELLO

Presentata il 14 novembre 1991

Nuove norme per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 29 dicembre 1990, n. 407, all'articolo 5, comma 3, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. È così venuta meno subito la validità delle esenzioni in scadenza al 30 giugno 1991.

Dietro queste parole e numeri si cela, dal 1° gennaio del 1991, una grave ingiustizia e una palese violazione dell'articolo 32 della Costituzione, laddove sancisce che « la Repubblica.... garantisce cure gratuite agli indigenti ».

La realtà è che avendo la maggioranza del Parlamento, su proposta del Governo, scaricato di punto in bianco sui comuni oneri per 1.800 miliardi di lire, senza aver dato agli enti locali la relativa provvista finanziaria, e non potendo quindi i comuni assicurare a proprie spese oneri così pesanti, dal 1° gennaio centinaia di migliaia di famiglie a reddito basso e di disoccupati, specie nel sud ed in Sicilia, sono prive di quella tutela che la Costituzione garantisce agli indigenti.

A nulla sono finora valse le proteste degli enti locali, degli operatori della sanità (medici e farmacisti in primo luogo) a far recedere il Governo da una decisione che ha messo in gravissime difficoltà cittadini, comuni e unità sanitarie locali.

Senza esito è stato finora il voto unanime della Camera dei deputati che il 14 marzo 1991 ha inteso vincolare il Governo almeno a corrispondere ai comuni le somme necessarie a fronteggiare la nuova incombenza, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante il nuovo ordinamento delle autono-

mie locali. In conseguenza di ciò, migliaia di comuni in tutta Italia si stanno rifiutando di concedere a loro carico le esenzioni, mentre altri, come il comune di Vittoria, hanno sancito il rifiuto di intervenire in assenza di copertura finanziaria da parte dello Stato, addirittura con un'ordinanza sindacale.

Ecco quindi le motivazioni che inducono a presentare la proposta di legge in oggetto, al fine di ripristinare il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione e il nuovo ordinamento delle autonomie locali.

In questa materia ha prevalso una logica ragionieristica che da un lato ha da anni sottostimato le necessità effettive del comparto della sanità, provocando il dissesto finanziario delle unità sanitarie locali, la volontà di smantellare in questo modo la sanità pubblica a favore di quella privata, una certa « protezione » degli enormi interessi dell'industria farmaceutica con la mancata revisione del prontuario terapeutico e un effettivo controllo della validità di tanti farmaci, dall'altro ha cercato di addossare le colpe del disastro ai cittadini in possesso dell'esenzione dal *ticket*.

Infatti, dopo una lunga campagna di stampa, il Ministro della sanità, con la norma della legge n. 407 del 1990, ha finalmente gridato che giustizia era fatta, non senza aver accusato i comuni di avere esagerato nella concessione delle esenzioni.

Il Ministro ha volutamente dimenticato che è stato sempre il Governo, tramite il Ministro dell'interno, con proprio decreto 20 maggio 1989, n. 179, a stabilire i parametri di reddito entro i quali i sindaci erano obbligati a rilasciare le esenzioni.

Non si vuole certo negare che su dieci milioni di persone esenti dal *ticket* non ci siano famiglie non meritevoli, ma l'incapacità del Governo di individuare i colpevoli non può portare a condannare gli innocenti ! Per di più si sono scaricati sui comuni oneri capaci di divorare interi bilanci.

Ai disagi già provocati a invalidi non ultrasessantacinquenni, ai portatori di *handicap*, ai disoccupati, alle famiglie con redditi uguali a quelli dei pensionati esenti e ad altre categorie, private dal 1° gennaio di quel minimo di sostegno fino ad allora garantito dalla Costituzione, si sono aggiunti quelli, a volte davvero incredibili, delle esenzioni per patologia, previste nel nuovo decreto del 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 32 del 7 febbraio 1991.

Infatti tale nuova normativa non solo introduce la medicina per decreto, stabilendo il Ministro quali analisi vanno fatte se non si vuole pagare il *ticket*, con ciò costringendo i medici a prescriverle al posto di altre, magari più utili ma a pagamento, ma, escludendo le esenzioni per le complicanze, causa vere e proprie assurdità: ad esempio, per le cure delle fratture alle ossa nei malati di tumore, che tutti sanno essere esposti a questo tipo di conseguenze quando le metastasi attaccano le ossa, bisogna pagare il *ticket* !

Sono state escluse le gravi complicanze del diabete, a volte più gravi persino della malattia primaria, le nefropatie croniche, gli afflitti dal morbo di Alzheimer, persino i tossicodipendenti non è ben chiaro se siano esenti o no a seconda dei presídi cui si rivolgono. Non si capisce cosa debba intendersi per « psicosi »: in conclusione un cumulo di ingiustizie che non ha tenuto conto del voto delle Commissioni affari sociali della Camera e del Senato.

Al quadro così delineato dei disagi e delle ingiustizie bisogna aggiungere una considerazione obiettiva, e cioè che oggi in Italia i disoccupati di nazionalità italiana sono trattati in maniera diversa dagli extracomunitari in regola con il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i quali godono invece dell'esenzione dal *ticket*.....

Come si vede molte sono le ragioni di questa iniziativa, che intende dare una risposta al bisogno di solidarietà e di giustizia di centinaia di migliaia di famiglie, per ripristinare un diritto che è stato violato.

Pertanto l'articolo 1 richiama la norma costituzionale, ergendola a base della proposta di legge. L'articolo 2 stabilisce che hanno diritto all'esenzione le famiglie aventi lo stesso reddito che consente ai titolari di pensione ultrasessantacinquenni di godere dell'agevolazione, i disoccupati, i loro familiari.

L'articolo 3 richiama le norme contenute nel decreto in vigore precedentemente a quello del 1° febbraio 1991 che regolamentava in maniera più ampia e corretta l'esenzione per patologia.

L'articolo 4 conferma ai comuni la potestà di accertamento dei redditi, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

L'articolo 5 infine stabilisce formalmente che le esenzioni per reddito rimangono a carico dello Stato, fino a quando non sarà data specifica attuazione al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 142 del 1990, che sancisce che il trasferimento di competenze dallo Stato ai comuni avviene espressamente mediante una legge che contestualmente regoli anche i supporti finanziari delle nuove incombenze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Tutela della salute).

1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

ART. 2.

(Esenzioni per reddito).

1. Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alle spese sanitarie:

a) i titolari di reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà adibita ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta;

b) i disoccupati regolarmente iscritti all'ufficio di collocamento;

c) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*.

ART. 3.

(Esenzioni per patologia).

1. Il Ministro della sanità, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un proprio decreto che, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 24 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1989, individua le forme morbose riguardanti le patologie acute o croniche che danno titolo all'esenzione totale o parziale dalla partecipazione alle spese sanitarie, ivi compresa la spesa per prestazioni sanitarie correlate alle stesse forme morbose.

ART. 4.

1. I comuni sono titolari della potestà di accertamento dei limiti di reddito, ai sensi del comma 18 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

ART. 5.

1. Le esenzioni per reddito rimangono a carico del Fondo sanitario nazionale fino a quando, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non siano messe a carico dei comuni con un'apposita legge che preveda anche la relativa provvista finanziaria del nuovo onere addossato agli enti locali.